

Roma, 22 settembre 2006

Circolare n. 112/2006

Oggetto: Europa – Finanziamenti - Proposta di nuovo regolamento sugli aiuti de minimis.

La Commissione Europea ha presentato la proposta di nuovo regolamento sugli *aiuti de minimis*, gli aiuti statali che per il loro ammontare non rischiano di falsare la concorrenza fra le imprese e quindi possono essere concessi dagli Stati Membri senza l'obbligo di doverli notificare prima alla Commissione. Il progetto di regolamento prevede il raddoppio del limite d'importo che configura gli aiuti de minimis: dagli attuali 100 mila euro nell'arco di un triennio si passa a 200 mila euro nello stesso periodo temporale.

Il settore del trasporto su strada, già attualmente escluso dal regime de minimis, continua a restare escluso anche nel nuovo progetto di regolamento. La Commissione ritiene infatti che per tale settore aiuti anche di minima entità possano falsare la concorrenza tra imprese e tra Stati Membri. Unica eccezione a questa esclusione saranno gli aiuti concessi per l'acquisto di veicoli "più puliti e più ecologici".

La versione finale del regolamento, secondo le intenzioni della Commissione, dovrebbe essere adottata entro la fine dell'anno per poter entrare in vigore dal gennaio 2007.

La Confetra intende intervenire a livello comunitario per chiedere che il provvedimento si applichi anche all'autotrasporto, in analogia all'applicazione del regime degli aiuti alle piccole e medie imprese che è stato esteso al settore già da vari anni (Regolamento n.70/2001).

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re n.23/2004
Allegato uno
D/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Progetto di REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE del [...]
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 2,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), la sua politica riguardo ad una soglia "de minimis", al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.
- (3) È opportuno che il presente regolamento non si applichi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente

- regolamento, possano ricorrere le condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Per le stesse ragioni, per quanto riguarda i trasporti, la Commissione ritiene opportuno ampliare il campo d'applicazione del regolamento "de minimis" all'intero settore eccezione fatta per i trasporti su strada. Ciò, tuttavia, non mette in dubbio l'approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carbonifero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carbonifera.
- (4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall'altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ove siano tuttavia soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca. Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati né agli aiuti "de minimis" connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.
 - (5) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti "de minimis" alle esportazioni né gli aiuti "de minimis" che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
 - (6) In base all'esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell'arco di tre anni, la soglia di 200 000 euro non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
 - (7) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dal beneficiario nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da qualsiasi autorità o da qualsiasi organismo statale dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse comunitarie. Gli aiuti superiori alla soglia "de minimis" non possono essere suddivisi in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento.
 - (8) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
 - (9) Per evitare che le intensità massime d'aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con aiuti statali relativamente allo stesso progetto.
 - (10) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale "de minimis", è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l'attuale prassi di applicazione della norma "de minimis", è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare come tassi di riferimento i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento, a condizione che l'operazione che sottende la misura d'aiuto sia assistita dalle normali garanzie e non comporti rischi anormali. I tassi di riferimento dovrebbero essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet.
 - (11) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti "de minimis" che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia "de minimis". Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese non dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali pubblici per un importo non superiore alla soglia "de minimis" per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e se il prestito è assistito dalle normali garanzie e non comporta rischi anormali. Pertanto, i prestiti concessi a un'impresa in difficoltà non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti. Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui menzionati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.
 - (12) La Commissione ritiene necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile tali effetti potenziali. Tali dati sono disponibili per i regimi di garanzia a favore delle piccole e medie imprese efficienti ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere una soglia specifica che trasponga la soglia generale "de minimis" di 200 000 euro in una specifica soglia di garanzia basata sull'importo totale del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica

utilizzando una metodologia per valutare l'importo dell'aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle piccole e medie imprese efficienti, fino a un massimo dell'80% del prestito. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia escludono le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi né agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell'ambito di un regime di garanzia, né agli aiuti ad imprese in difficoltà. La soglia specifica è stata fissata a un livello corrispondente allo scenario peggiore per il campione interessato, sulla base di un tasso massimo del 15%.

- (13) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia di 200 000 euro, e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (14) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma "de minimis" siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi secondo la norma "de minimis" al medesimo beneficiario non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200 000 euro. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto e della sua natura "de minimis", facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dal beneficiario una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti "de minimis" da esso ricevuti nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e devono controllare accuratamente che il nuovo aiuto "de minimis" non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.
- (15) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007. A condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore, compresi gli aiuti concessi al settore dei trasporti - eccezione fatta per il settore del trasporto su strada -, e gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che erano esclusi dal regolamento (CE) n. 69/2001. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d'applicazione.
- (16) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti "de minimis" da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 **Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese per attività nel settore del trasporto su strada;
- b) aiuti concessi a imprese per attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- c) aiuti concessi a imprese per attività nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- d) aiuti concessi a imprese per attività nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- g) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per "trasformazione di un prodotto agricolo" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2 **Aiuti d'importanza minore ("de minimis")**

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 euro lordi nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dal beneficiario nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questo aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione

lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). In particolare:

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se il beneficiario non è un'impresa in difficoltà e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione, e se il prestito è assistito dalle normali garanzie.

Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia "de minimis".

Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali pubblici per un importo non superiore alla soglia "de minimis" per ogni impresa destinataria.

Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a piccole e medie imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se il prestito totale che sottende la garanzia individuale fornita nell'ambito di tale regime non supera 1 700 000 euro per impresa beneficiaria e la garanzia non supera l'80% del prestito.

5. Gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con aiuti statali relativamente allo stesso progetto.

Articolo 3 Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto "de minimis" ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto "de minimis" è concesso a più beneficiari nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali beneficiari nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando i beneficiari di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede all'impresa interessata una dichiarazione in forma scritta od elettronica relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto "de minimis" soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dal beneficiario in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis", contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione e quelli relativi ai regimi di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4 Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

- a) All'articolo 2, paragrafo 1, le parole "trasformazione e commercializzazione" sono cancellate.
- b) L'articolo 2, paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5 Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6 Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione
Neelie Kroes
Membro della Commissione